



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.spieziamediazione.it e spieziamediazione.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* , la Compagnia Assicuratrice *omissis*
ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet
www.spieziamediazione.it attraverso il quale verrebbe svolta attività
assicurativa abusiva;
- b) dalle analisi condotte è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze
assicurative e che non è censito nella lista dei domini internet degli
intermediari pubblicata sul sito dell'IVASS;
- c) il sito è stato registrato in internet in data 23/09/2024 ed è apparso
riconducibile al collaboratore di *omissis* , di cui sono riportati
nell'*home page* il numero di iscrizione nel RUI *omissis* e
quello nell'elenco gestito dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM);
- d) da visura effettuata sul Registro delle Imprese, *omissis* è
risultata inattiva, in attesa che venisse registrato il cambio della sede
omissis . Pertanto, *omissis* , l'IVASS ha
chiesto *omissis* di riconoscere o disconoscere il
sito oggetto di indagine e di fornire riscontro entro cinque (5) giorni;
- e) *omissis* , ha fatto presente che *omissis*
aveva disconosciuto il sito non essendo lo stesso di sua proprietà
omissis ;
- f) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è stata
individuata in Tucows.com la società che aveva fornito il
dominio internet (*Registrar*), mentre la persona che lo ha registrato
(*Registrant*) è risultata la società

omissis

- g) alla luce di tali evidenze l'IVASS, *omissis*, ha chiesto a *omissis* (che nel frattempo era divenuta nuovamente attiva nel Registro delle Imprese) *omissis* ;
- h) con nota *omissis*, l'IVASS ha richiesto al Registrar Tucows.com informazioni sul sito e sul suo utilizzo indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;
- i) il Registrar, *omissis*, ha fornito due distinte risposte automatiche, *omissis*, che non hanno consentito di acquisire le informazioni richieste;
- j) *omissis* hanno trasmesso *omissis* che ha dichiarato la propria estraneità e quella della società sua rappresentata rispetto al sito internet www.spieziamediazione.it e al soggetto *omissis*, indicato nel portale whoisdomaintools.com quale amministratore di contatto;
- k) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso a mezzo di raccomandata A/R *omissis*, amministratore di contatto individuato per il tramite del portale whoisdomaintools.com, la richiesta di acquisire notizie in merito al sito, al suo utilizzo e al soggetto che lo aveva registrato in internet. La raccomandata, *omissis*, sulla base delle informazioni fornite da Poste Italiane per il tramite del sistema di tracciamento delle spedizioni messo a disposizione dell'utenza, non è stata recapitata ed è stata restituita al mittente *omissis* ;

- l) il sito internet www.spieziamediazione.it, accessibile anche digitando il solo nome a dominio spieziamediazione.it senza l'acronimo [www.](http://www.spieziamediazione.it) (cd. alias), alla data odierna risulta ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet www.spieziamediazione.it e il suo alias spieziamediazione.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti www.spieziamediazione.it e spieziamediazione.it.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

|